

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 5 agosto 2022, n. 72

Sospensione dell'efficacia della D.D. n. 24 del 22.03.2022, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

II DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di seguito riportata

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013, è stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
- con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
- con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015, è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva;
- con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;
- con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
- con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;
- con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

- con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 dell'11.02.2020 recante *“Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'art. 11 della L. n. 27/2012. Revoca del quinto interpello di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello”*, in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Bari n. 362/2019, è stato revocato il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e, al contempo, approvato l'elenco delle 27 sedi di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello.

Considerato che:

- la candidatura in forma associata, referente Palattella Antonella, che risulta collocata al 385° posto della graduatoria definitiva rettificata, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 5 del Comune di Polignano a Mare;
- con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 05/05/2020 la sede n. 5 del Comune di Polignano a Mare (BA) è stata assegnata alla candidatura in forma associata così composta:
 - o referente: Palattella Antonella
 - o associato: Sportelli Stefano
- con successive Determinazioni Dirigenziali n. 221/2020, n. 245/2020, n. 279/2020, n. 29 del 22/02/2021, n. 54 del 22/03/2021, n. 128 del 21/06/2021, n. 186 del 21/09/2021, n. 26 del 17/12/2021, per le motivazioni nelle stesse riportate e, nelle more che il Comune di Polignano concludesse la procedura di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, è stata autorizzata una proroga dei termini di cui alla determina dirigenziale n. 81/2020, fino al 22/03/2022;
- in data 21/03/2022 il Comune di Polignano, con nota acquisita al prot. AOO_197/0999 del 22/03/2022 della scrivente Sezione, ha notificato la Deliberazione della Giunta del Comune di Polignano del 21 marzo 2022, n. 50 con la quale è stata approvata la revisione della Pianta organica delle sedi farmaceutiche dello stesso Comune;
- con la suddetta revisione della Pianta Organica il Comune di Polignano ha ricompreso nella zona contrassegnata con il n. 4 il territorio della Frazione di San Vito, di pertinenza della sede farmaceutica assegnata alla candidatura associata in questione giusta D.D. 81/2020 e ivi indicata quale sede n. 5;
- in pari data è pervenuta altresì, a mezzo PEC, comunicazione, acquisita al prot. AOO_197/1000 del 22/03/2022 della scrivente Sezione, da parte della candidatura associata assegnataria della sede farmaceutica n. 5 di Polignano, con l'indicazione degli estremi del locale da destinare all'apertura della sede farmaceutica assegnata (ubicato in Piazza Giovanni Paolo II snc del citato Comune) e contestuale istanza di proroga dei termini per l'apertura della stessa, per un periodo di sei mesi, ovvero fino al 22/09/2022;
- con ulteriore comunicazione, acquisita al prot. AOO_197/1002 del 22/03/2022 della scrivente Sezione, la candidatura associata ha altresì dichiarato che il locale individuato per l'apertura della sede farmaceutica assegnata è ricompreso nella zona contrassegnata con il n. 4 nella revisione della Pianta Organica approvata dal Comune di Polignano con DGC n. 50/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 è stato stabilito che il termine ultimo per l'apertura della sede farmaceutica n. 5 del Comune di Polignano a Mare da parte della candidatura associata assegnataria fosse il 21/08/2022;
- *medio tempore*, alcuni titolari di sede farmaceutica del Comune di Polignano a Mare hanno intentato ricorso contro il Comune per l'annullamento della Deliberazione della Giunta comunale del 21 marzo 2022, n. 50;

- il TAR di Bari, sezione seconda, con Ordinanza cautelare n. 280 del 22.06.2022, ha respinto l'istanza di sospensione formulata incidentalmente al ricorso dai farmacisti polignanesi di cui sopra contro il Comune di Polignano per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21/03/2022 ritenendo *"... che vada comunque assicurato - nel bilanciamento dei contrapposti interessi - l'interesse all'apertura della farmacia relativa alla zona n. 4 (ex zona n. 5 "San Vito")"*;
- i medesimi farmacisti hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza cautelare del Tar di Bari, sezione seconda, n. 280 del 22.06.2022.
- il Consiglio di Stato, sezione terza, con Ordinanza n. 3924 dell'1.08.2022, ha accolto l'appello dei farmacisti polignanesi di cui al punto precedente per la riforma dell'Ordinanza cautelare n. 280 del 22.06.2022 del TAR di Bari, sezione seconda, ritenendo *"... che le questioni in fatto e in diritto ... sottese alla res controversa debbano essere adeguatamente analizzate in sede di merito e che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che vengono in rilievo, sia preferibile la soluzione cautelare che consenta di pervenire alla decisione re adhuc integra."*

Atteso che:

- i pronunciamenti giurisdizionali sin qui espressi non hanno carattere definitivo in quanto concernono esclusivamente la fase cautelare;
- la natura cautelare dei suddetti procedimenti impone un atteggiamento prudenziale dettato dal fatto che le successive decisioni che verranno assunte in sede di merito potrebbero riconsiderare nuovamente il bilanciamento tra i diversi interessi;
- il Tar Bari non ha, ad oggi, fissato l'udienza per la discussione di merito del ricorso;
- qualora la sentenza del Tar di Bari dovesse sopraggiungere successivamente ai termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n. 24/2022, l'Ordinanza n. 3924 dell'1.08.2022 del Consiglio di Stato potrebbe inibire l'apertura della sede farmaceutica in questione;
- è interesse pubblico garantire il corretto espletamento del servizio di assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale, ivi incluso nel Comune di Polignano, preservando la possibilità, compatibilmente agli esiti del giudizio di merito del Tar di Bari, di consentire l'apertura della sede farmaceutica n. 5;
- quanto sopra si rende necessario atteso che l'eventuale scadenza dei termini della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 determinerebbe la revoca dell'assegnazione alla candidatura Palattella/Sportelli e il conseguente inserimento della sede in parola tra le sedi da assegnarsi mediante il prossimo concorso ordinario, i cui tempi di espletamento, essendo di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti per la conclusione dell'attuale procedura straordinaria, continuerebbero, di fatto, a determinare una situazione di sottodimensionamento del servizio farmaceutico nel Comune di Polignano a Mare, con gravi conseguenze per la popolazione.

Visto:

- il comma 2 dell'articolo 21-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui *"L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze..."*.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario sospendere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, e in linea con quanto disposto dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 3924 dell'1.08.2022, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 sino al pronunciamento del Tar Bari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di **approvare** quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
2. di **sospendere**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, e in linea con quanto disposto dall'Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 3924 dell'1.08.2022, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 24/2022 sino al pronunciamento del Tar Bari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
3. di **dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Labbruzzo (g.labbruzzo@regione.puglia.it);
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in un unico originale;
- f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Polignano a Mare e al Direttore Generale della ASL Bari;
- g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione

dott. Paolo Stella